

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA**

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, Dott. Franca LETTIERI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e promossa da

CLIENTE,

Contro

ATTORE

SOCIETA' FINANZIARIA SPA,

CONVENUTA-

Ed avente ad oggetto: Obbligazione contrattuale di pagamento.

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del 05.04.2023, e comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da atti e verbali di causa, è omesso ai sensi dell'art. dell'art. 17 L. 69/2009 che ha modificato l'art. 132 II comma, n.4) c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rilevato che l'attore abbia adempiuto alle condizioni preliminari di proponibilità della domanda.

Va altresì, dichiarata la corretta instaurazione del contraddittorio. Postulando il rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva, come sollevata dalla **SOCIETA' FINANZIARIA**.

Nel merito, la domanda come proposta non è apparsa fondata e come tale, è meritevole di rigetto.

Parte attrice, infatti, ha agito per il rimborso di costi di finanziamento, gestione ed assicurativi, quantificati in complessivi € 2.683,19, a suo dire dovute, a seguito della estinzione anticipata in corrispondenza della 53esima rata, del contratto di finanziamento n. xxxxx, stipulato con la convenuta società, il 20.12.2010, a mezzo cessione del quinto della retribuzione/pensione, per € 33.360,00 da restituire in n. 120 rate da € 278,00 cadauna. Si è costituita la convenuta società ass.va, resistendo alla domanda, deducendo l'avvenuto pagamento all'attrice, di quanto riconosciute per legge, a seguito dell'estinzione anticipata, e la non debenza delle somme richieste, secondo la prescritta normativa, non potendosi applicare al caso de quo, le statuizioni della sentenza cd. Lexitor, e deducendo il difetto di legittimazione passiva per i costi assicurativi. L'esame delle condizioni contrattuali, in uno alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, prodotte dalle parti, in cui peraltro, si fa riferimento a solo Indennizzo, si rileva che risultino rispettate le condizioni di rimborso in caso di "Estinzione anticipata"⁴, essendo espressamente previsti gli oneri a carico del Cliente in tutte le ipotesi di estinzione anticipata, afferenti le commissioni, imposte e tasse, e polizza ass.va sub lettere indicate. A ciò aggiungasi che, quanto alle commissioni del mandante e della soc. mandataria, esse afferiscono alla fase preliminare del contratto, di istruzione della pratica, esame documentazione e comunque, commissioni, in altri termini compenso, per gli intermediari, che verrebbero in caso di estinzione anticipata, a perdere parte del loro compenso, comunque dovuto, trattandosi di attività aventi natura cd. up-front.

Sentenza, Giudice di Pace di Torre Annunziata, Giudice Franca Lettieri, n. 841 del 15.04.2023

Esse pertanto, non risultano rimborsabili, in caso di estinzione anticipata del prestito, come del resto espressamente previsto dalle condizioni contrattuali, alle lettere C ed F del contratto, con clausola che, in ossequio agli artt. 1341 e 1342 c.c., è stata oggetto di doppia sottoscrizione, come da contratto prodotto in atti.

Tali clausole, correttamente poste all'attenzione e doppia firma del contraente, come risulta da contratto in atti, non possono ritenersi *contra legem* per il solo fatto che l'attore le ritenga a sé sfavorevoli, risultando le stesse e fino a diverso intervento del legislatore, in linea con le disposizioni normative in materia bancaria e di consumo, non rientrando nella casistica di cui all'art. 33 D.lg n. 206/2005 e comunque, come detto, espressamente accettate dalla parte. A ciò aggiungasi, che l'attrice abbia accettato, senza opporre riserve e/o condizioni, l'importo del conteggio effettuato dalla convenuta Banca, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto (cfr. comunicazioni prodotte in atti proprio dall'attrice).

Va altresì, rilevato che la pronuncia della Corte di Giustizia dell'11.09.2019 causa C383/18 invocata dall'attore a sostegno della propria domanda, e peraltro, tuttora da allineare alla legislazione nazionale, potrebbe al più, applicarsi ai contratti sorti successivamente a tale data, e non certo, a quelli già conclusi ed estinti precedentemente. Dovendosi dichiarare l'inapplicabilità al caso de quo, delle statuizioni della Corte di Giustizia, dell'11.09.2019, cd. decisione Lexitor. Né, infine, potrebbe applicarsi al caso de quo, la normativa recentemente introdotta dalla L. 106/2021, posto che il nuovo art. 120-quaterdecies, l, introdotto nel Testo unico bancario al Capo 1-bis del Titolo VI del TUB, dedicato al "Credito immobiliare ai consumatori" ed intitolato "Rimborso anticipato", che attribuisce al consumatore il diritto di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, beneficiando di una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, sia valevole per i soli contratti di finanziamento come definiti all'art. 120-quinquies, ossia i contratti di credito "con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato". Tale disciplina non trova quindi, applicazione nelle fattispecie già escluse dall'ambito di applicazione di detto art. 120-quinquies, ossia quelle contemplate dall'art. 120-sexies, fra cui rientra il caso che ci occupa. Del resto, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere applicabile la citata normativa all'altra tipologia di contratti, essa non potrebbe applicarsi retroattivamente, facendo riferimento ai soli contratti in corso o da stipulare, ma non certo a quelli già estinti, e conclusi. Postulando il rigetto della domanda, anche sotto tale profilo. In ordine al governo delle spese, se ne dispone la compensazione per intero tra le parti, stante la contenuta attività processuale svolta, e la novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da **CLIENTE**, come in atti, così provvede: rigetta la domanda di restituzione dei costi bancari da estinzione anticipata del contratto di finanziamento, come proposta, perché non fondata e provata; - dichiara integralmente compensate, le spese e competenze di lite, tra le parti.

Torre Annunziata il 15.04.2023

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Franca Lettieri